ACCORDO LOCALE PER LA CITTA DI PAVIA

In attuazione della Legge 09 dicembre 1998 n. 431 e del decreto 30.12.2002 Min. Infrastrutture e Trasporti di concerto con Min. Economia e Finanze (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2003)

Premesso

che in data 5 marzo 1999 il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, ha emanato il decreto di cui all'art. 4, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell'ambito degli Accordi locali previsti dall'art. 2, comma 3, l. cit.;

che secondo il disposto degli artt. 1, 2 e 3, ultimi commi, del D.M. 5 marzo 1999, i contratti di locazione realizzati in base all'Accordo locale, anche per la conformità del contratto ai fini dell'applicazione delle norme di agevolazione fiscale (ove prevista) di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;

che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell'Accordo locale, il Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall'Accordo locale stesso;

L'anno 2010 il giorno 13 dicembre in Pavia nella sede del Comune

Tra

Tra le Associazioni della proprietà edilizia :

U.P.P.I – UNIONE PICCOLI PROPRIETARI IMMOBILIARI con sede in Pavia via Defendente sacchi n. 10 rappresentata dal presidente avv. Maria Luigia Aiani

A.P.E. aderente a Confedilizia con sede in Pavia Corso Mazzini n, 3 rappresentata dal presidente ing. Lardera

CONFAPPI con sede in Pavia via Ubicini 4 rappresentata dal presidente Tomassoli Giovanni

A.P.P.C con sede in Pavia via Boezio in persona del residente geom. Mariano Daprati

E

Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori :

SUNIA con sede in Pavia viale Damiano Chiesa n 2 in persona del Segretario generale arch Pierluigi Albetti

SICET con sede in Pavia Via Rolla n. 3 in persona del Segretario generale sig. Clementino Negri

UNIAT con sede in Pavia Piazza Botta n. 2 in persona del Segretario generale Ing. Piero Perotti

e

con l'intervento , per la parte relativa ai contratti di locazione per studenti universitari, anche delle rappresentanze degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione EDISU:

e alla presenza

Dell'Assessore del Comune di Pavia, delegato alle Politiche Abitative Luigi Greco

Si conviene quanto segue:

1) AMBITO DI APPLICAZIONE - il presente accordo è applicabile ai contratti di locazione aventi ad oggetto gli immobili esistenti sul territorio amministrativo del comune di Pavia

2) TERMINI DI VALIDITA DELL'ACCORDO LOCALE - Il presente Accordo è valido per la durata di tre anni a far data dalla sua stipula e formalizzazione e comunque a termini dell'art. 4 co 1 L. 431/98. A detta scadenza e sino alla stipula di nuovo accordo Locale o, in caso di mancato rinnovo, sino alla emanazione del decreto di cui all'art. 4 co.3 L. 431/98 , continuerà ad applicarsi il presente accordo.

3) CONTRATTI DI LOCAZIONE A SENSI DELL'ART. 2 CO 3 L. 09.12.1998 N. 43 – Le parti potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell'art. 2 co 3 l 431798 applicando il contratto tipo previsto dalla legge e seguendo per la determinazione del canone le modalità di seguito definite:

3 a) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE OMOGENEE

Si utilizza a tal fine la cartografia del territorio del comune di Pavia già allegata al precedente accordo locale datato 16 giugno 2003, **da aggiornarsi ed integrarsi all'esito delle modifiche che interverranno all'adozione del P.G.T. del Comune di Pavia come rileveranno congiuntamente ed in contraddittorio fra loro le associazioni della proprietà e dell'inquilinato firmatarie del presente accordo**.

3 b) DEFINIZIONE DELLE AREE OMOGENEE

Area Omogenea 1 : identificabile nel nucleo storico della città estesa alla parte nord ai quartieri Borgo Ticino e Ticinello

Area omogenea 2: identificabile nella zona semiperiferica tratteggiata
A Est dai quartieri Città Giardino e S.Giovannino
A Sud dalla paret restante del quartiere Borgo Ticino
A Ovest dai quartieri Cravino, San Lanfranco, Cascina Polizza e Ponte di Pietra

Area omogenea 3: identificabile nella zona periferica tratteggiata
A Nord dai quartieri Mirabello, Scala e Cordame
A Est dai quartieri Vallone, Crosione e San Pietro
A Ovest dalla zona degli Istituiti universitari

Area omogenea 4: identificabile nelle zone prevalentemente agricole

Zona di pregio: viale della Libertà Lungo Ticino Visconti, Piazza Minerva, Piazzale libertà compresi i numeri civici degli immobili che hanno accesso sul piazzale antistante l'ingresso settentrionale del Ponte Coperto. Ove nelle zone 2, 3 e 4 dovessero sorgere edifici e/o insediamenti residenziali di particolare pregio con caratteristiche superiori alla media dell'area, tali edifici e/o insediamenti rientreranno nelle zone di pregio

Zona di degrado: Non esiste una particolare zona delineata in modo definito e preciso che sia caratterizzata da patrimonio immobiliare e sociale degradato. Il fenomeno viene rilevato con l'identificazione all'interno delle singole specifiche zone di alloggi di minor pregio.

Si precisa che

- in caso di contrasto tra le indicazioni scritte contenute nell'accordo e quelle contenute nella cartografia allegata prevalgono queste ultime.
- Nel caso in cui il confine fra aree cada al centro di una strada, i fabbricati che hanno accesso dalla stessa devono considerarsi appartenenti all' area di maggior pregio.

DETRMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE

Sulla scorta dei dati forniti dalle associazioni di categoria e professionali si ritiene di riferire il valore locativo della superficie dell'alloggio , calcolata dai contraenti con le modalità di cui agli allegati B e C DPR 138/98 con una tolleranza del 5% in più o in meno.
Per le unità di superficie inferiore a110 mq i valori massimi e minimi del canone per ciascuna fascia e per ciascuna zona di appartenenza dell'immobile sono stati riferiti al numero dei locali di cui è composto l'alloggio con i limiti di superficie di seguito precisati.
La cucina è esclusa dal computo dei locali, salvo il caso i cui non vi sia destinazione univoca dell'ambiente che la ospita(es. monolocale , cucina-soggiorno)
Il box o posto auto non sono inclusi nel contratto di locazione.

Si sono individuate dunque le seguenti tipologie :

- abitazioni unifamiliari;
- unità immobiliari con superficie > 110 mq
- unità di n. 4 locali + servizi 95 < superficie < 110 mq
- unità di n. 3 locali + servizi 70 < superficie < 95 mq
- unità di n. 2 locali + servizi 50 < superficie < 70 mq
- unità monolocale + servizi superficie > 50 mq

in caso di contrasto tra i limiti di superficie e numero dei locali, la tipologia dell'unità viene determinata dalla superficie dell'alloggio

sulla base delle suddette divisioni per tipologia sono stati individuati i valori minimo e massimo entro i quali è possibile individuare il canone convenzionale dell'unità immobiliare

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI "VALORI DI RIFERIMENTO" MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Nell'ambito di ogni " **area urbana omogenea"** è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in € /mq annuo(unità di superficie maggiore di mq 110 e abitazioni unifamiliari), ovvero a corpo in € / anno.
Ciascuna fascia di oscillazione ,con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per area urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.

Le sub-fasce di oscillazione , per ciascuna area urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sottospecificata lista degli elementi oggettivi relativi all'immobile:

a) elementi oggettivi strutturali

1 *ascensore per unità abitative situate oltre il secondo piano ovvero unità abitative situate entro il secondo piano*

2 *impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle normative igienico sanitarie e di sicurezza vigenti alla data della stipula del contratto; impianti conformi alle normative di risparmio energetico vigenti alla data di stipula del contratto.*

3 *Riscaldamento autonomo*

4 *Doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza lavabo bagno o doccia)*

5 *appartamenti oggetto negli ultimi 10 anni di intervento edilizio manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in comune di inizio attività (DIA)*

6 *unità immobiliari dotate di portoncino di ingresso di sicurezza e7o vetri termoisolanti alle finestre*

b) elementi oggettivi complementari

1 *prossimità dell'abitazione all'insieme dei servizi: rete trasporti pubblici, esercizi commerciali e servizi sociali*

2 *autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)*

3 *presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo*

4 *presenza di elementi funzionali : cantina o soffitta*

5 *assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale e acustico*

6 *affaccio esterno di pregio*

7 *giardino privato o spazio aperto esclusivo*

8 *posto auto scoperto*

9 *impianto di climatizzazione.*

Ai fini della individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse , la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all'immobile, come sopra specificati:

sub-fascia 1 – Gli immobili sono collocati i questa sub-fascia se non hanno nessuna delle caratteristiche sopra elencate ovvero un numero di elementi oggettivi strutturali minore di due e di elementi oggettivi complementari minore di tre

sub-fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- due elementi oggettivi strutturali
- tre elementi oggettivi complementari

sub-fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- tre elementi oggettivi strutturali
- quattro elementi oggettivi complementari

Inoltre, **le unità immobiliari costituite da monolocali di superficie lorda inferiore a 25mq verranno collocati esclusivamente nella sub-fascia 1**

3c) DEFINIZIONE DEI "VALORI DI RIFERIMENTO" MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE

Nell'ambito di ogni **area urbana omogenea** sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i seguenti valori minimi e massimi dei canoni di locazione:

VALORI MINIMO E MASSIMO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNUI

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di MISURA	AREA 1	AREA 2	AREA 3	AREA 4
abitazione unifamiliare	€./mq.	50-85	40-70	30-65	25-45
abitazione > 110 mq	€./mq.	50-85	40-70	30-65	25-45
4 locali + servizi	Euro	5.850-8.550	4.700-7.500	4.000-6.200	3.600-4.950
3 locali + servizi	Euro	4.500-7.400	4.100-6.300	3.400-5.500	3.150-4.550
2 locali + servizi	Euro	4.000-6.250	2.900-4.800	2.800-4.300	2.650-3.800
Monolocali	Euro	3.000-4.500	2.500-3.750	2.300-3.300	2.100-3.000

SUB-FASCE DI VARIAZIONE PER SINGOLA AREA

AREA 1

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di MISURA	SUB-FASCIA		
		1	2	3
abitazione unifamiliare	€./mq.	50-60	60-70	70-85
abitazione > 110 mq	€./mq.	50-60	60-70	70-85
4 locali + servizi	Euro	5850-6750	6750-7800	7800-8550
3 locali + servizi	Euro	4500-5700	5700-6700	6700-7400
2 locali + servizi	Euro	4000-4750	4750-5700	5700-6250
monolocali	Euro	3000-3500	3500-4100	4100-4500

AREA 2

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di MISURA	SUB-FASCIA		
		1	2	3
abitazione unifamiliare	€./mq.	40-50	50-60	60-70
abitazione > 110 mq	€./mq.	40-50	50-60	60-70
4 locali + servizi	Euro	4700-5850	5850-6900	6900-7500
3 locali + servizi	Euro	4100-5000	5000-5900	5900-6300
2 locali + servizi	Euro	2900-4100	4100-4400	4400-4800
monolocali	Euro	2500-3050	3050-3300	3300-3750

AREA 3

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di MISURA	SUB-FASCIA		
		1	2	3
abitazione unifamiliare	€./mq.	30-40	40-50	50-65
abitazione > 110 mq	€./mq.	30-40	40-50	50-65
4 locali + servizi	Euro	4000-4950	4950-5800	5800-6200
3 locali + servizi	Euro	3400-4300	4300-4900	4900-5500
2 locali + servizi	Euro	2800-3500	3500-3900	3900-4300
monolocali	Euro	2300-2700	2700-2900	2900-3300

AREA 4

TIPOLOGIA ABITAZIONE	UNITA' di MISURA	SUB-FASCIA		
		1	2	3
abitazione unifamiliare	€./mq.	25-30	30-40	40-45
abitazione > 110 mq	€./mq.	25-30	30-40	40-45
4 locali + servizi	Euro	3600-4050	4050-4600	4600-4950
3 locali + servizi	Euro	3150-3600	3600-4000	4000-4550
2 locali + servizi	Euro	2650-3150	3150-3600	3600-3800
monolocali	Euro	2100-2400	2400-2700	2700-3000

I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna area possono essere aumentati del 10% in considerazione della svalutazione intervenuta dall'ultimo accordo ad oggi. Fatto comunque salvo l'aggiornamento ISTAT annuale della tabella

3d) DETERMINAZIONE DEL "VALORE EFFETTIVO" DEL CANONE DI LOCAZIONE

Individuata la fascia di oscillazione relativa all'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stesso immobile, le parti contraenti determineranno l'importo del canone effettivo.

Alloggio ammobiliato - Quando l'alloggio è completamente ammobiliato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti , i valori delle sub-fasce potranno aumentare sino ad un massimo del 25% purchè l'alloggio sia dotato in tutti i suoi locali di tutti gli elementi di arredo idonei alla destinazione del locale stesso (a titolo esemplificativo: camera da letto dotata di letto, materasso, tavolino/comodino armadio/cassettiera).

Aggiornamento del canone di locazione – Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% dell'indice ISTAT pubblicato in G.U. verificatosi nell'anno contrattuale precedente a quello di decorrenza dell'aggiornamento..

Rivalutazione zone di maggior pregio – Nelle zone di maggior pregio, individuate come sopra individuate la fascia di oscillazione corrispondente alla zona in cui è ubicato l'immobile potrà essere rivalutata fino ad un massimo del 10%

Maggior durata contrattuale - Ove i contraenti pattuiscano una durata della locazione superiore atre anni , le fasce di oscillazione dei canoni sopra indicate subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 3% per i contratti di durata di quattro ani, del 5% per i contratti di durata di cinque anni, del 7% per i contratti di durata di sei o più anni, e ciò per l'intera durata contrattuale.

Allo scopo di prevenire l'insorgenza di contenziosi, ovvero di favorirne la risoluzione, in ordine alla corretta interpretazione e applicazione del presente Accordo, le Organizzazioni firmatarie dello stesso , ove richieste, si impegnano a promuovere presso i propri associati e a sviluppare

- la fase di consulenza preventiva per la stipula del contratto di locazione
- il tentativo di conciliazione in caso di vertenza fra i contraenti.

4) CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 CO 1 L.09 DICEMBRE 1998 N. 431 E ART. 2 DM 30.12.2002 (USO TRANSITORIO)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in oggetto è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Pavia. Le parti potranno stipulare contratti di locazione in esame applicando le modalità di determinazione del canone e il contratto tipo come di seguito specificato.

4.1) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione dei contratti in oggetto è determinato dalle parti applicando integralmente i criteri e le modalità indicate ai precedenti punti 3.a, 3.b, 3.c, 3.d. del presente Accordo.

Durata

Il contratto di locazione abitativo è qualificato di natura transitoria:

a) quando il locatore. Abbia l'esigenza di destinare entro diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei figli, dei genitori o dei parenti fino al secondo grado per motivi di:

- abitazione temporanea per motivi ed esigenze di lavoro
- matrimonio dei figli
- rientro dall'estero
- separazione o divorzio
- ragioni di salute e/o assistenza a familiari e congiunti
- destinazione dell'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei figli o dei genitori a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula del contratto di locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di servizio
- particolari o specifiche esigenze del locatore collegate ad un determinato evento che abbia una temporanea e prefissata durata; elementi tutti da inserire nel contratto

b) quando il conduttore abbia l'esigenza di abitare l'immobile per motivi di

- **permesso di soggiorno a termine, nel caso di conduttore straniero/ extracomunitario.**
- trasferimento temporaneo della sede di lavoro
- contratto di lavoro a termine o a tempo indeterminato in un comune diverso da quello di residenza.
- Necessità di cure o assistenza a familiari e/o congiunti in comune diverso da quello di residenza
- Lavori o opere di ristrutturazione dell'abitazione del conduttore che ne rendano temporaneamente impossibile l'utilizzo
- Separazione o divorzio

Le elencazioni di cui sopra sub a) e b) sono a titolo esemplificativo.

Per la stipula dei contratti di natura transitoria di cui sopra è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

In ogni caso, il contratto di locazione stipulato per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria del locatore e/o del conduttore scade senza necessità di disdetta alla scadenza pattuita ed indicata nel contratto.

I contratti di locazione stipulati per soddisfare le esigenze abitative di conduttori stranieri/extracomunitari sono comunque risolti allo scadere del permesso di soggiorno.

5) CONTRATTI DI LOCAZIONE A SENSI DELL'ART. 5 CO.2 DELLA LEGGE 09 DICEMBRE 1998 N. 431 E ART.3 DM 31.12.2002 (STUDENTI FUORI SEDE)

5.1) MODALITA' PER LA DETERMINAZIOONE DEL CANONE DI LOCAZIONE SECONDO I CRITERI DELL'ART. 3 DM 5 MARZO 1999

Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando integralmente i criteri e le modalità previste ai precedenti punti.
La documentazione della qualità di studente fuori sede è fornita dal conduttore anche a mezzo di autocertificazione.

6) COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Su iniziativa delle parti contraenti, tramite le rispettive Organizzazioni di categoria, si procederà alla costituzione di un'apposita commissione di conciliazione. La commissione di conciliazione opererà con le modalità di seguito indicate.

a) La domanda di conciliazione

Il procedimento di conciliazione può essere attivato su richiesta di una delle parti, anche attraverso la propria Associazione.
L'istanza, su apposito modulo, deve contenere le generalità delle parti, l'oggetto della controversia, una sommaria descrizione delle ragioni addotte, le domande della parte e la copia del contratto di locazione in corso ed ogni altro eventuale documento ritenuto utile, nonché l'indicazione dell'Associazione di cui intende avvalersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione e la quale, per lo scopo, dovrà nominare un proprio rappresentante come componente la Commissione di Conciliazione.
L'istanza viene depositata presso la segreteria della Commissione.

b) La segreteria

Presso le Associazioni interessate è istituita una segreteria per il coordinamento dello svolgimento del procedimento.
La segreteria si occupa della comunicazione alle parti, e alle Associazioni designate per la nomina dei conciliatori, della convocazione della Commissione di Conciliazione.
La segreteria provvede a rimettere copia dei verbali di conciliazione alle parti interessate al procedimento.

c) Procedura di conciliazione

A seguito dell'istanza di conciliazione presentata dalla parte, la segreteria notifica all'altra l'inizio della procedura. Quest'ultima deve far conoscere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione la propria disponibilità ad accettare il tentativo di conciliazione e l'Associazione di cui intende valersi per l'assistenza nel tentativo di conciliazione.

La prima riunione della Commissione di Conciliazione è convocata dalla segreteria entro i 20 giorni successivi.

La Commissione si riunisce il giorno stabilito alla presenza delle parti, esamina il contenzioso, ove necessario o opportuno aggiornando la seduta per l'esame di eventuali perizie o per le conclusioni.

Se il tentativo di conciliazione riesce, viene redatto un verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti. Del verbale è fornita copia alle parti a cura della segreteria della Commissione.

Gli eventuali oneri fiscali per la registrazione del verbale di conciliazione ove la stessa sia prevista dalla legge sono a carico di ciascuna delle parti in eguale misura.

Le parti firmatarie si riservano di integrare e/o modificare la procedura di conciliazione all'esito della sperimentazione nell'arco di un ano dall'entrata in vigore del presente accordo

7) OSSERVATORIO COMUNALE SULLA CONDIZIONE ABITATIVA

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo richiederanno e promuoveranno la convocazione dell'Osservatorio, così da sostenerne il regolare funzionamento

8) VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

Le parti firmatarie del presente accordo si riuniranno decorsi 12 mesi dall'entrata in vigore per verificarne l'applicazione.

ALLEGATI

1) Cartografia della città di Pavia e suddivisione del suo territorio in aree omogenee
2) Protocollo d'intesa con il Comune di Pavia per l'accesso alle agevolazioni fiscali

Associazioni della Proprietà Edilizia

UPPI Maria Luigia Aiani

APE Massimo Lardera

CONFAPPI Giovanni Tomassoli

APPC Mariano Daprati

Associazioni sindacali dei conduttori

SUNIA Pier Luigi Albetti

SICET Clementino Negri

UNIAT Piero Perotti

Rappresentanze Studentesche

PROTOCOLLO D'INTESA PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA LE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA' E DEGLI INQUILINI.

L'amministrazione Comunale di Pavia prende atto dell'accordo sottoscritto dalle Associazioni della proprietà immobiliare e dei sindacati degli inquilini; applicherà le agevolazioni previste, fatto salvo il diritto di verifiche a campione sui contratti controfirmati dalle Associazioni stesse di categoria.
Invece per le dichiarazioni e/o documentazione contrattuale non validate dalle associazioni di categoria, procederà con una adeguata attività di verifica e controllo in ordine alla corrispondenza degli elementi contrattuali dichiarati rispetto all'accordo stesso.
L'Amministrazione Comunale esprime la volontà di implementare i controlli congiunti nelle forme che si riterranno più opportune per eliminare il mercato nero dell'affitto.

Per il Comune di Pavia
L'Assessore alle Politiche Abitative
Luigi Greco

Associazioni della Proprietà Edilizia

UPPI Maria Luigia Aiani

APE Massimo Lardera

CONFAPPI Giovanni Tomassoli

APPC Mariano Daprati

Associazioni sindacali dei conduttori

SUNIA Pier Luigi Albetti

SICET Clementino Negri

UNIAT Piero Perotti

Rappresentanze Studentesche